



Informazioni Previdenziali

(Bollettino mensile a cura dello SPI CGIL di Pistoia inerente le informazioni, le segnalazioni di provvedimenti o di normative previdenziali e di importanti sentenze in materia di lavoro)

Numero - 6
Giugno 2005

Gestione separata
Liquidazione delle pensioni

I collaboratori e i lavoratori a progetto che presentano domanda per la liquidazione della pensione a carico della Gestione Separata, con la domanda, possono documentare il possesso di periodi di contribuzione non ancora registrati negli archivi INPS, presentando il modello CUD o la denuncia annuale Gla. (**Messaggio INPS 18851 del 13/5/2005**)

Ricostituzioni delle pensioni
Conguagli fiscali

L'Inps ha ricalcolato le pensioni che hanno subito variazioni fiscali.
L'operazione ha riguardato le segnalazioni effettuate entro il 25 Aprile circa la liquidazione o il venir meno di altre prestazioni erogate da altri Enti di Previdenza.
Sono state considerate anche le comunicazioni dei pensionati, trasmesse entro fine Aprile, rilevanti per le deduzioni di imposta, come la revoca del coniuge o dei figli fiscalmente a carico.
(**messaggio INPS 19013 del 16/5/2005**)

Cumulo
Cumulo dei contributi

Le norme sulla liquidazione delle pensioni a carico della gestione dei lavoratori autonomi consentono il cumulo dei contributi versati nelle stesse e nel Fondo dei Lavoratori Dipendenti, sia per raggiungere il diritto, sia per il calcolo della misura della prestazione.
L'articolo 16 della Legge 233/90 stabilisce, al comma 1, che per i lavoratori che liquidano la prestazione con il cumulo, l'importo è dato dalla somma della quota di pensione per i periodi di iscrizione alle gestioni dei lavoratori autonomi e della quota di pensione calcolata con le norme AGO per i periodi di iscrizione a tale assicurazione.
Il limite di 40 anni di anzianità contributiva (pari a 2.080 settimane) va osservato nella singola gestione. (**Msg, INPS 29422 del 18/5/05**).

Formazione continua
Fondi interprofessionali per la formazione

E' a carico dell' INPS la trasmissione del contributo integrativo del Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo Sociale Europeo (FSE) al Fondo indicato dal datore di lavoro.
Il termine per aderire ai fondi è fissata al 31 Ottobre di ogni anno (in precedenza era al 30 Giugno)
(**Circolare INPS n° 67 del 24/5/2005**)

Sostegno al reddito
Reddito imponibile per le prestazioni previdenziali e assistenziali

Le deduzioni d'imposta introdotte dalle Leggi Finanziarie 2003 e 2005 operano solo per determinare la base imponibile IRPEF e non modificano i criteri di determinazione del reddito ai fini delle prestazioni di sostegno.
In tali casi si prende in considerazione il reddito al lordo delle deduzioni.
(**Msg. Inps n° 20058 del 24/5/05**)

Prescrizione
Prescrizione dei contributi

L' INPS con la **circolare n° 69 del 25/5/2005**, precisa e chiarisce che la Legge 335/95 distingue tra atti posti in essere dall' Ente e su denuncia del lavoratore.

Gli atti interruttivi notificati e le procedure intese al recupero interrompono la prescrizione decennale o quinquennale a seconda del tipo di contribuzione.

Qualora si tratti di contributi per periodi successivi al 1/1/1966, la denuncia del lavoratore rende il termine decennale, sempre che l'INPS emetta il proprio atto interruttivo,

I contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN, ecc...) si prescrivono in 5 anni anche a seguito della Legge 335/95 in quanto nulla è cambiato rispetto alle precedenti disposizioni.

Per artigiani e commercianti, per quanto riguarda la contribuzione sul reddito oltre al minimale imponibile, alla luce della giurisprudenza, si applicano gli stessi criteri dovute sulle quote fisse.

La prescrizione parte dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.

Assegno al Nucleo Familiare

Nuovi livelli reddituali (1/7/05 – 30/6/06)

A decorrere dal 1° Luglio 2005, sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno al nucleo familiare con figli e a quelli senza figli.

L' INPS ha comunicato con **la circolare n° 70 del 30 Maggio 05** che sono stati adeguati i livelli di reddito per gli ANF, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'ANF e l'anno immediatamente successivo.

In base ai calcoli ISTAT la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2003 e l'anno 2004 è **risultata pari al 2%**.

In relazione a quanto sopra sono stati rivalutati i livelli di reddito, con il predetto indice.

Incentivi

Assunzioni agevolate e obbligo di riassunzione

Alle agevolazioni contributive previste dall'art.8, comma 9 della Legge 407/90, che prevede la concessione di taluni incentivi in favore di tutti i privati datori di lavoro e degli Enti pubblici economici, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto (che non siano in sostituzione di licenziati o sospesi), sono ammesse le imprese un volta decorsi sei mesi dalla fine del precedente rapporto di lavoro. (**Msg. INPS 20607 del 30/5/05**)

Bonus

Opzione al bonus

L'INPS con il **Msg. 20856 del 31/5/05** chiarisce che:

- **I lavoratori che cessano anche temporaneamente l'attività lavorativa** alla scadenza del contratto a tempo determinato , la decorrenza della pensione dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza del contratto stesso, ancorché la relativa domanda sia presentata in un momento successivo.

Pertanto **a questi lavoratori è precluso l'esercizio dell'opzione al "bonus"** e l'eventuale ripresa di un attività lavorativa comporta il ripristino dell'obbligo contributivo.

I lavoratori che proseguono, senza interruzione l'attività lavorativa, alla scadenza del contratto a tempo determinato, non si applica lo speciale criterio di retrodatazione della decorrenza della pensione rispetto alla domanda.

Per i predetti lavoratori, pertanto, la pensione decorrerà dal 1° giorno successivo alla presentazione della domanda, previa cessazione dell'attività lavorativa.

La prosecuzione del rapporto di lavoro non preclude il successivo esercizio dell'opzione al "bonus", a condizione che la prosecuzione del rapporto di lavoro avvenga senza soluzione di continuità

Rapporto di lavoro **Proroga dei contratti**

La proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 23 Ottobre 2003 è consentita solo nel caso in cui **l'accordo sindacale di transizione verso il nuovo regime sia contrattato a livello aziendale.**

Lo ha precisato il **Ministero del Lavoro (nota n° 595 del 11/5/2005)** Infatti, l'art. 86 comma 1, del decreto legislativo 276/03 collega la prorogabilità (comunque non oltre il 24 Ottobre '05) dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa già in essere alla data di entrata in vigore (24/10/2003) a specifici " accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale".

La contrattazione però, doveva essere avviata entro il 24/10/2004 data ultima di scadenza dei contratti Co.co.co non utilmente prorogati.

Assunzioni Obbligatorie **Computo della quota di riserva**

In risposta ad una domanda di interpello, con riferimento al computo nella quota di riserva dei lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui alla L. 68/99 (orfani, vedove, profughi,ecc..). il Ministero del Lavoro, con **nota 658 del 24 Maggio 2005**, ha precisato che la disciplina transitoria, valida fino al 31/12/2003, non è stata prorogata.

Pertanto è venuta meno la possibilità per i datori di lavoro di computare nella quota di riserva i lavoratori protetti, assunti in base alla precedente normativa (L. 482/68) e mantenuti in servizio per effetto della legge 68/99.

Assegni Familiari al coniuge **Pubblicato il decreto della G.U. n° 129**

Il Decreto attuativo, preparato dal Governo per dare attuazione alla norma contenuta nella Legge Finanziaria 2005, che assegna l' A.N.F. al coniuge non titolare di un diritto autonomo, prevede che per ottenere il versamento dell'assegno, **il coniuge del lavoratore e/o pensionato (l'avente diritto) dovrà presentare esplicita richiesta**, utilizzando lo stesso modulo presentato dal lavoratore all'impresa o dal pensionato all' Ente di previdenza, che a questo punto dovranno versare l'importo al nuovo destinatario secondo le modalità da Lui indicate e separatamente rispetto alla retribuzione dell'avente diritto.

In alternativa, la richiesta può essere fatta in qualsiasi momento, anche dopo la presentazione del modulo per l' ANF, inoltrandola comunque al datore di lavoro o all' Istituto di Previdenza tenuti a pagare l' assegno.

Certificazione dei contratti di lavoro **I limiti all'attività ispettiva**

Gli Istituti Previdenziali non potranno procedere al recupero dei crediti contributivi che siano stati accertati in sede di ispezione nel caso in cui le parti abbiano preventivamente fatto certificare il contratto di lavoro contestato. Lo ha specificato **la circolare INPS n° 71/2005.**

In sostanza, la certificazione dei contratti paralizza l'esito dell'ispezione e di recupero delle somme dovute a titolo di contributo previdenziali, quando la presunta omissione dipenda dal contrasto tra la qualificazione operata dagli ispettori INPS e la natura e tipologia del contratto convenute tra datore di lavoro e lavoratore.

L' INPS nella circolare sottolinea come la certificazione determinerà reali novità rispetto alle modalità di azione del personale ispettivo e osserva come si dovrà comunque procedere a una preventiva convocazione della parte inadempiente di fronte alla stessa Commissione di certificazione per un tentativo di conciliazione.

Nella circolare, l' INPS si discosta dalle posizioni del Ministero del Lavoro, quanto ai funzionari che comporranno le commissioni di certificazione. Mentre il Ministero ha stabilito come i componenti della Commissione debbano essere individuati tra i funzionari non ispettivi, l' INPS ritiene, al contrario, di dover affidare tali incarichi al personale addetto alla vigilanza.

Credito cooperativo **Fondo di solidarietà**

Il Comitato amministratore del Fondo chiarisce che i CCNL, cui l'art. 2 del Dm. 158/2000 intende riferirsi, sono costituiti esclusivamente dai contratti collettivi nazionali stipulati fra Federasse e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori della categoria. (**Circolare INPS n° 73/2005**).

Part-time **Aspettativa sindacale (nota del Ministero del Lavoro n° 659 del 2475/2005)**

Il diritto di richiedere aspettativa sindacale deve ritenersi applicabile anche al lavoratore a part-time, potendo coesistere con un orario di lavoro a tempo parziale verticale, orizzontale o misto, in quanto il lavoratore a tempo parziale gode degli stessi diritti e doveri nei riguardi del datore di lavoro di tutti i lavoratori subordinati.

Non è, dunque, da ritenersi ammissibile un periodo di aspettativa sindacale in relazione a un periodo non lavorato, ma dovrà farsi riferimento alle ore di lavoro previste dal contratto part-time.

Inpdap **Pratiche Assicurazione Sociale Vita**

Il Dlgs. 30/6/94 ha assegnato all'INPDAP, tra gli altri compiti, quello di gestire " l'assegno economico previdenziale per morte", come definito dalla Legge istitutiva del 28/7/39 n° 1436, in precedenza erogato dall'ex ENPDEP.

La prestazione ora denominata " **Assicurazione Sociale Vita**", ha natura economica e copre l'evento morte del lavoratore iscritto e dei suoi familiari.

La legge prevede varie forme di iscrizione.

La delibera consiliare n° 1328 del 15/11/2000 ha previsto il decentramento della prestazione A.S.V. alle Sedi provinciali.

Nell'immediato il decentramento riguarderà solo la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni di ASV per le quali sia stata presentata domanda a decorrere dal 1 Maggio del corrente anno.

(**Circolare n° 15 del 12/5/2005**)

Pensioni personale della scuola **Chiarimenti INPDAP**

L'art. 47, del Dpr. 1092/73, scatta solo nei confronti del personale scolastico a tempo determinato (non di ruolo) anche se l'ultimo anno di servizio è stato reso con orario di cattedra. Lo precisa l' **INPDAP con la nota operativa n° 23/2005**.

Questa norma stabilisce che la pensione al personale incaricato delle scuole ed egli istituti secondari, professionali o artistici, che abbia prestato servizio senza cattedra e per meno di 18 ore settimanali, si commisura a tanti diciottesimi della misura intera per quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.

L'art. 47 del Dpr 1092/73 non si applica invece, nei casi nei quali in favore del personale di ruolo si deve procedere a valutare i servizi scolastici statali resi prima della nomina, anche se svolti con orario inferiore alle 18 ore di cattedra. Questo vale sia quando il servizio sia utile di per sé, essendo stato assoggettato alle ritenute in conto entrate del Tesoro (ora Inpdap), ovvero risulti computabile, secondo l'art. 11 del Dpr 1092/73, se c'è stata contribuzione INPS.

Modalità per l'opzione relativa al TFR
Nota INPDAP del 25/5/2005 n° 11

L'Inpdap ha fornito le prime indicazioni per l'esercizio dell'opzione del TFR per i dipendenti pubblici che aderiscono a un Fondo di Previdenza Complementare. Tali indicazioni tengono conto della normativa attuale, che potrà essere interessata dalle novità introdotte in sede di attuazione della Legge delega di riforma previdenziale.

In allegato alla nota l'Istituto trasmette il modello di dichiarazione per richiedere il passaggio dal Trattamento di fine servizio (Tfs) al Tfr.

Sentenze di Rilievo

Infortunio sul lavoro
L'Epatite virale per gli Infermieri

Per Infermieri, l'epatite virale costituisce sempre e comunque un "infortunio sul lavoro", anche se non riescono a dimostrare con certezza come e quando abbiano contratto la malattia. Per loro, come per gli altri lavoratori che svolgono attività potenzialmente dannose per la salute. Il nesso causale tra l'infortunio e l'evento lesivo, si presume, e basta.

Lo ha stabilito la **Cassazione con la sentenza n° 3090/2000**. La sentenza è di enorme portata, investendo una patologia molto diffusa nel settore ed essendo estensibile alle altre infezioni virali, anche più gravi come l'Aids.

L'epatite virale cronica comunque va inquadrata come infortunio sul lavoro e non come malattia professionale (**sentenza della cassazione n° 16138/02 e n° 977/2005**).

Indennità di accompagnamento
Per disturbi della sfera intellettiva

L'Indennità di accompagnamento, prevista quale misura assistenziale diretta anche a sostenere il nucleo familiare, va riconosciuta **a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana** (mangiare, vestire, pulirsi), necessitano di un accompagnatore poiché **sono incapaci di rendersi conto della portata dei singoli atti** che vanno a compiere e dei modi in cui gli stessi devono essere compiuti.

Lo ha affermato la **Cassazione con la sentenza n° 1268/2005**.

Prove in appello
Sentenza della Cassazione Sez. Unite

La Cassazione ha affrontato il contrasto giurisprudenziale sorto nel rito del lavoro circa l'ammissibilità di prove in secondo grado.

Il conflitto riguardava in particolare, l'art. 437 del Codice di procedura civile, secondo il quale in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova,. **Per la Suprema corte in secondo grado non sono ammesse nuove prove sia costituite che costituende.**

Infatti, sia le prove testimoniali, sia quelle documentali hanno come effetto quello di provocare un ingiustificato prolungamento dell'attività processuali.

Enti Locali
Aumentata la possibilità di ricorrere alle Collaborazioni

La **Corte dei Conti della Toscana, con deliberazione n° 6/2005** ha deliberato che gli incarichi di studio, ricerca e consulenza, previsti dall'art. 7, comma 6 del Dlgs 267/2000, possono essere

conferiti per esigenze ordinarie delle amministrazioni e non richiedono la “ **particolare competenza specialistica propria degli incarichi di studio, consulenza e ricerca**” .

Differenti risultano invece le collaborazioni coordinate e continuative nell'ambito delle quali viene generalmente richiesta una prestazione priva dei connotati dei contratti d'opera intellettuale ex art. 2229 del C.C. e quindi priva della particolare competenza specialistica propria degli incarichi di consulenza.

Nel caso delle prestazioni con contenuto professionale ordinario in cui occorre far fronte ad un deficit di natura quantitativa e non ricorrono le condizioni previste dal Dlgs. 267/2000 con la conseguenza che l'amministrazione può eventualmente utilizzare le sole collaborazioni coordinate e continuative o altre figure flessibili di rapporti di lavoro.

Lavoro a progetto

Caratteristiche del progetto

Il Tribunale di Torino (**sentenza del 5/4/2005**) ha riscontrato la presenza dei requisiti del lavoro subordinato nello svolgimento concreto dell'attività di alcuni collaboratori a progetto, rilevando che i contratti erano stati generalizzati, in quanto contenevano tutti lo stesso progetto, peraltro coincidente con l'oggetto sociale dell'impresa committente.

Rapporto di Lavoro

Forme della subordinazione

La Cassazione, Sez. Lavoro con **sentenza n° 8307 del 21/4/2005** ha stabilito che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato il fondamentale requisito della subordinazione (intesa come soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro) non può essere valutato in astratto, ma in concreto con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale.

Mansioni

Dequalificazione con stessa qualifica

La dequalificazione si può verificare anche quando le mansioni che vengono assegnate al lavoratore sono previste dal contratto per la sua qualifica e sono atte a pregiudicare la professionalità acquisita. (**Cassazione Sez. lavoro n° 7351 del 11/4/2005**)

Orario di lavoro

Modifiche unilaterali

Il datore di lavoro non può modificare l'orario di lavoro e le mansioni di un dipendente senza che vi siano state in precedenza intese o accordi bilaterali. (**Cassazione Sez. Lavoro sentenza n° 7453 del 12/4/2005**).

Dimissioni

Giusta causa

Il lavoratore che abbia dato le dimissioni per giusta causa ha diritto di ottenere dal giudice, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, anche il risarcimento del danno per essere stato indotto dal datore di lavoro a risolvere il rapporto di lavoro.

Infatti, l'indennità di preavviso prevista dall'art. 2119 del Codice Civile non può coprire anche la funzione risarcitoria per danni diversi da quelli tipici. Pertanto, in mancanza di altra specifica disciplina, devono applicarsi le norme generali sul risarcimento del danno, dato che le dimissioni, ancorché per giusta causa, non sono totalmente assimilabili al licenziamento, in quanto l'effetto risolutivo dipende pur sempre da un atto di volontà del lavoratore.

(**Cassazione Sez. Lavoro sentenza n° 8650 del 26/4/2005**)